



Ministero degli Affari Esteri
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

7 novembre 2013

Circolare n. 3

OGGETTO

Elenchi di professionisti di riferimento a disposizione dell'utenza consolare

La presente circolare risponde all'esigenza di fornire alle Sedi estere un puntuale quadro di riferimento per mettere a disposizione dell'utenza consolare elenchi di professionisti operanti nelle rispettive circoscrizioni.

- 1. L'elenco dei professionisti di riferimento individua i professionisti (principalmente avvocati, medici, notai, traduttori e interpreti, tecnici...) che esercitano nella circoscrizione consolare e che parlano la nostra lingua e/o conoscono approfonditamente la normativa italiana e/o locale. Detto elenco va tenuto nettamente distinto da quello dei consulenti di cui all'art. 51 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18 e dei professionisti cosiddetti "di fiducia", cui la Sede conferisce incarichi con specifico provvedimento per particolari esigenze dell'Amministrazione o in applicazione di norme italiane, e che quindi operano ad altro titolo, facendo diretto riferimento alla Sede stessa, non interagendo con l'utenza consolare.*
- 2. La predisposizione dell'elenco di cui al punto 1 non costituisce un obbligo per le Sedi, che dovranno valutare l'opportunità di istituirlo ove l'utenza ne faccia esplicita richiesta o le condizioni locali lo giustifichino e ove le circostanze lo consentano (inclusa l'effettiva presenza in loco e disponibilità di professionisti che abbiano le caratteristiche citate).*
- 3. Ove si decida di istituirlo, il predetto elenco non dovrà configurarsi come un "albo" chiuso, ma anzi verrà aggiornato su semplice richiesta scritta d'inserimento nella lista da parte del professionista interessato, corredata dal curriculum professionale e da qualsiasi altro documento ritenuto utile dalla Sede per comprovare il possesso dei requisiti richiesti. Alla richiesta non consegue alcuna procedura selettiva, né la predisposizione della lista comporta alcuna graduatoria di merito delle figure professionali: l'elenco semplicemente individua i soggetti in base ad alcuni requisiti minimi uniformi, obiettivi e non discriminatori.*
- 4. Una volta definiti i requisiti richiesti, che dovranno esser resi noti all'utenza attraverso i canali istituzionali, sarà compito della Sede valutare le richieste avvalendosi del margine di discrezionalità consentito dalla legge.*

A titolo esemplificativo, si può far riferimento all'abilitazione legale all'esercizio della professione e all'iscrizione nel relativo albo e/o ordine professionale, alla conoscenza dell'italiano o di una lingua veicolare oltre a quella di uso locale, al fatto di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, oltre ad altri criteri legati a specifiche esigenze o situazioni locali.

L'esclusione o la cancellazione dai predetti elenchi va quindi operata d'ufficio solo quando siano venute meno le condizioni minime richieste per l'inserimento.

5. *Proprio perché si tratta di elenchi aperti a tutti i potenziali interessati, va sempre precisato che gli stessi **non sono da ritenersi esaustivi e che la Sede non risponde dell'operato dei soggetti ivi inseriti né delle tariffe da loro praticate.***
6. *Fatti salvi i predetti criteri, si riportano di seguito specifiche indicazioni che dovrebbero essere seguite per alcune categorie professionali:*

A) AVVOCATI, COMMERCIALISTI E NOTAI

Per tali categorie di professionisti è necessario prevedere obbligatoriamente i requisiti generali indicati sub 4), quali l'iscrizione ai relativi albi professionali e la circostanza – da autocertificare – di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso. Sarebbe anche opportuna una dichiarazione vuoi di specializzazione nel diritto italiano, vuoi dell'esistenza di rapporti di associazione o collaborazione con analoghi studi italiani.

B) MEDICI

Per questi professionisti risulta particolarmente opportuna la distinzione da quelli "di fiducia" rientranti nella categoria di cui al precedente punto 1), abilitati al rilascio di certificazioni, quali quelle richieste dalla stessa Sede, da altre amministrazioni pubbliche o da privati per le visite fiscali, o per il rinnovo delle patenti di guida da parte delle Sedi extra UE (cfr. da ultimo messaggio circolare 180233 dell'8 agosto 2013).

Potranno essere inseriti sia medici generici che specialisti.

C) TRADUTTORI E INTERPRETI

*Per tale categoria professionale, sulla quale da più parti sono stati richiesti chiarimenti, si ritiene opportuno ribadire che la loro funzione è stata specificata dall'art. 33, terzo comma, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) e dall'art. 22 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile. Tali norme prevedono che i documenti redatti in lingua straniera debbano essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare competente ovvero da un **traduttore ufficiale**, salvo quanto disposto da convenzioni internazionali. In tale ultimo caso l'autorità diplomatica o consolare si limita a **legalizzarne la firma**, in quanto la traduzione, che ha già valore legale in loco e pertanto può essere soggetta a ricorso in caso di errori o omissioni, offre adeguate garanzie di aderenza al testo originale.*

Risulta pertanto necessario che le Sedi pubblicizzino – sempre dietro specifica richiesta – sul proprio sito web i traduttori ufficiali o giurati dall'italiano che facciano parte delle liste predisposte dalle istituzioni pubbliche locali che li hanno abilitati e sono preposte alla tenuta del relativo albo. L'elenco in tal caso può includere soltanto i traduttori giurati inseriti nei relativi albi pubblici.

Va da sé che, all'atto della richiesta di inserimento nell'elenco, detti traduttori ufficiali devono depositare il proprio "specimen" di firma.

*Nell'ipotesi della non esistenza in loco della figura del traduttore ufficiale o giurato e ove l'ufficio consolare non esegua in proprio la traduzione, si dovrà ricorrere a **traduttori conosciuti** "di riferimento", individuati direttamente dalle Sedi. In tale ultimo caso, peraltro, si dovrà procedere con estrema cautela, in quanto graverà sull'ufficio consolare il compito di **certificare** la **conformità** della traduzione al testo straniero, controllandone quindi la completezza e l'esattezza. Non va poi sottaciuta la circostanza che nel caso dei traduttori ufficiali o giurati l'onorario dovuto viene stabilito secondo criteri oggettivi e pubblici, mentre nel secondo caso tale aspetto è lasciato alla libera contrattazione delle parti, con conseguente concorrenza al ribasso che potrebbe andare a scapito della qualità della traduzione.*

D) TECNICI

Con questa dizione si fa riferimento ad ingegneri, architetti, geometri o altre figure professionali rientranti in un ambito tecnico, e di cui gli utenti consolari (siano essi persone fisiche o giuridiche) richiedano la consulenza a fini privati. I relativi elenchi, ove costituiti, vanno nettamente distinti da quelli dei tecnici "di fiducia" accreditati dalla Sede ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, di cui al punto 1).

Per rendere uniformi gli elenchi di cui si tratta, si suggerisce di avvalersi dello schema allegato, che ovviamente andrà adattato o modificato in base alle singole realtà locali.

Il Direttore Generale per gli Italiani
all'estero e le politiche migratorie
RAVAGLIA